D1 Gli angusti confini dell'autonomia contrattuale

di Arcangelo Giuseppe Annunziata

"L'idea del contratto come pura e piena soggettività dell'individuo, immune da qualsiasi condizionamento obiettivo fattuale o legale, è un'idea astratta che non ha mai trovato riscontro ad oggi nella realtà."

L'art. 41 della Cost. stabilisce che "l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

Ai sensi dell'art. 1322 c.c. "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, esse possono pure concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

È questo il principio dell'autonomia contrattuale, vale a dire la possibilità per le parti di regolare liberamente i propri interessi, provvedendo alla costituzione, modifica, estinzione di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale.

L'autonomia contrattuale è volta a garantire il massimo sviluppo dei rapporti economici affidandosi alla libera e volontaria collaborazione degli interessati.

L'ampiezza del suo contenuto non si esaurisce semplicemente nella possibilità di stipulare o meno contratti, ma più specificamente nel consentire alle parti di darsi proprie regole.

Ma passando dall'astratto al concreto si può realmente parlare di libertà contrattuale? È realmente configurabile l'idea che due o più soggetti si accordino senza condizionamenti esterni per regolare parte dei propri interessi? O si deve, invece, intendere il contratto come un "contenitore" per dare forma e rilevanza giuridica a rapporti che sorgono per via di fatto, per mera necessità, il più delle volte del tutto indipendenti dalla nostra volontà?

Quante persone sono davvero consapevoli di concludere quotidianamente negozi giuridici per soddisfare i più semplici dei propri bisogni?

Nella maggior parte dei casi l'atto di autonomia si esaurisce nella scelta del prodotto o nella necessità di risoluzione di un problema.

La dottrina maggioritaria ritiene che oggi l'autonomia privata sia più limitata che in passato. Lo sviluppo di un'economia moderna e globalizzata ha inciso in maniera penetrante sulla tradizionale idea del contratto inteso come "fusione delle volontà delle parti".

L'economia di massa ha generato la massificazione dei beni e dei servizi offerti sul mercato determinando la spersonalizzazione dei singoli contratti: il testo contrattuale, nella maggior parte dei casi, non esce più da una trattativa individuale tra i contraenti, ma il negozio viene predisposto unilateralmente dall'impresa e il cliente lo accetta così com'è, senza poter incidere, con la propria volontà, sul suo contenuto.

Anche quando il contratto è il risultato di una libera e paritaria trattativa economica tra soggetti di uguale forza contrattuale, esistono una serie di condizionamenti e limiti giuridici - formali che spesso tendono ad allontanare il testo contrattuale dalla persistente volontà dei contraenti.

L'originaria volontà delle parti va per così dire "purificata", resa cioè compatibile con i principi e le direttive giuridiche – morali imposte dall'ordinamento nell'ambito del quale il singolo negozio dovrà trovare il proprio riconoscimento giuridico.

La maggior parte dei più recenti interventi legislativi sulla disciplina del contratto hanno essenzialmente ristretto la libertà negoziale privata e contribuito a confinare i singoli individui all'interno di ben determinate categorie socio-economiche, accrescendo il potere del giudice di sindacare il contenuto dell'autonomia privata sotto il profilo dell'equità contrattuale.
Per lungo tempo la causa del contratto è stata considerata lo strumento attraverso il quale realizzare il controllo sociale o pubblico dell'autonomia privata, in armonia con l'orientamento dominante, nella dottrina italiana, che concepiva la causa come funzione economico- sociale, vale a dire come funzione tipica ed astratta del contratto.
L'art. 1418 c.c. dispone, infatti, la nullità del contratto che abbia causa illecita, "ciò significa che il meccanismo di controllo dell'ordinamento passa attraverso la valutazione della meritevolezza della causa".
Tale teoria è stata oggetto di profonde critiche: se, infatti, la causa è intesa come funzione economico- sociale, in una dimensione funzionale astratta, è sufficiente la corrispondenza del contratto al modello indicato dal legislatore per garantire la liceità del rapporto e il riconoscimento dello stesso da parte dell'ordinamento giuridico.
"Tale interpretazione di causa si rende, pertanto, incompatibile con le ipotesi di illiceità della causa nei contratti tipici, oltre, ovviamente, il limite della compatibilità di tale concezione con i contratti atipici, i quali, non avendo un modello legale tipizzato, dovrebbero ritenersi privi di fondamento giuridico-causale."
Oggi si ritiene più confacente concepire la causa come ragione pratica che il singolo negozio è diretto in concreto a realizzare. Non è più sufficiente verificare l'esatta corrispondenza dell'atto negoziale con uno dei modelli tipici previsti dal legislatore, ma è necessario individuare il complesso d'interessi che costituiscono il reale fondamento dell'operazione negoziale.
La causa, pertanto, va riferita al contenuto concreto dell'accordo e non più al modello astratto di riferimento.
Attraverso la causa si esercita ugualmente il controllo di liceità previsto dall'art. 1343 c.c., ossia sulla non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume: " un controllo che dalla struttura del singolo negozio si estende fino a toccare i suoi risultati economici e giuridici."
Quindi una volta intesa la causa come ragione giustificativa è possibile stabilire quali, tra accordi e promesse, possono meritare il riconoscimento dell'ordinamento. Il riferimento alla liceità, invece, impone di verificare se un dato interesse, una volta reso evidente, sia lecito o meno.